



Düby Danielle 11.10.2012

---

# Rapporto sull'indagine conoscitiva: ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria

---

## 1 Situazione iniziale

Mediante la mozione 08.3675, approvata dal Parlamento nel 2009, il Consiglio federale è stato incaricato di modificare le basi legali in modo da introdurre un obbligo di dichiarazione per le pellicce e i prodotti di pellicceria. Tale obbligo permette ai consumatori di pellicce e prodotti di pellicceria di avere informazioni chiare riguardo alle modalità di allevamento degli animali, all'origine del pelame e alle specie animali utilizzate. Siccome nel 2009/2010 le organizzazioni dell'industria della pelliccia e dell'industria tessile non giunsero a una dichiarazione vincolante mediante un accordo di diritto privato, il Consiglio federale ha deciso di applicare la mozione Moser mediante ordinanza. Dal 3 luglio al 24 settembre 2012 l'Ufficio federale di veterinaria ha svolto un'indagine conoscitiva relativa all'ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce).

### 1.1 Punti essenziali dell'avamprogetto

La dichiarazione comprende la specie animale nonché il modo di ottenimento e l'origine del pelame. Si è tenuto conto del principio di proporzionalità evitando requisiti troppo dettagliati della dichiarazione e accordando agli operatori di mercato la massima libertà nella modalità di dichiarazione. L'obbligo di dichiarazione viene applicato conformemente alla legge sull'informazione dei consumatori (LIC, RS 944.0) e interessa gli operatori del mercato che forniscono ai consumatori pellicce e prodotti di pellicceria nazionali o esteri. Per motivi di proporzionalità le pellicce e i prodotti di pellicceria di determinati mammiferi sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione. Questa decisione ha suscitato molte reazioni nell'indagine conoscitiva, soprattutto per quanto riguarda i conigli domestici.

## **2 Risultati salienti dell'indagine conoscitiva**

La maggior parte delle organizzazioni e i 18 Cantoni coinvolti nell'indagine conoscitiva approvano espressamente la proposta di ordinanza, in particolare il fatto che essa crei trasparenza nell'ambito dell'acquisto di pellicce e prodotti di pellicceria. Grazie alle informazioni supplementari sulla specie animale, sull'origine e sul modo di ottenimento del pelame, i consumatori possono decidere autonomamente quale pelame acquistare. Grazie a questa ordinanza, la dichiarazione facoltativa si trasforma in una dichiarazione obbligatoria, vincolante e uguale per tutti. Le regole proposte sono mirate all'applicazione di un'esigenza che si avverte ormai da anni. Un altro aspetto particolarmente apprezzato è che l'ordinanza crea un notevole plusvalore per i consumatori senza causare oneri finanziari supplementari ai comuni e ai Cantoni.

Una parte delle organizzazioni di protezione degli animali avrebbe preferito all'obbligo di dichiarazione un totale divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria, ma accetta anche la disposizione così come proposta.

Soprattutto le organizzazioni di protezione degli animali chiedono di sottoporre ulteriori specie animali (in particolare i conigli domestici) alle disposizioni dell'ordinanza. Inoltre, criticano alcune disposizioni che sono state definite in maniera poco chiara o troppo rigorosa. Swiss Fashion Stores ritiene che l'approccio unilaterale della Svizzera in merito alla dichiarazione sia poco sensato preferendo una soluzione compatibile con la legislazione europea.

CP e FPV si pronunciano contro l'emanazione dell'ordinanza.

## **3 Commento alle singole modifiche**

### **3.1 Oggetto dell'obbligo di dichiarazione (art. 1-2)**

#### **Articolo 1**

CacciaSvizzera propone la seguente aggiunta all'articolo 1: «Non è richiesta alcuna dichiarazione per gli scambi tra operatori del mercato o tra consumatori». Per la Stiftung für Konsumentenschutz non è evidente cosa si intenda con il termine «persona», dato che si può trattare sia di un negozio specializzato in articoli di pellicceria sia di un privato.

#### **Articolo 2**

Le diverse organizzazioni di protezione degli animali – Association de défense des chevaux maltraités, ATs, DBT, Graubündner Tierschutzverein, SVS, Helvetia Nostra, KAGFreiland, ProTier, Lega svizzera contro la vivisezione, SPA-Fribourg, SPAN, PSA, STVT, SVPA, Tierschutz beider Basel, TSB, Vier Pfoten e Zürcher Tierschutz – e il PS chiedono di sottoporre all'obbligo di dichiarazione anche il pelame di conigli e di stralciare quindi il numero 4 alla lettera c dell'articolo 2. La motivazione risiede nel fatto che milioni di conigli

domestici vengono allevati per il loro pelame crescendo spesso in condizioni estremamente crudeli.

TIR e la Fondazione Vier Pfoten sarebbero favorevoli a sottoporre i pelami di tutti i mammiferi all'obbligo di dichiarazione. TIR chiede inoltre di non introdurre una nuova definizione di animale selvatico, bensì di basarsi su quella figurante all'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1).

Swiss Fashion Store ritiene che il visone deve essere assolutamente escluso dall'obbligo di dichiarazione. Anche SwissFur sostiene la stessa opinione dato che secondo una perizia il visone è considerato un animale domestico. Inoltre, propone la seguente aggiunta (art. 2 lett. c n. 5): «Animali da allevamento con la denominazione scientifica: ... forma domestica (esempio: *oryctolagus cuniculus*)» e fa notare inoltre che negli USA il visone americano è da poco denominato «*Neovison vison forma domestica*».

WWF auspica che gli yak e i bufali siano soggetti all'obbligo di dichiarazione dato che entrambe le specie animali sono in natura minacciate di estinzione e dal pelame non si riesce a dedurre se si tratta di animali selvatici o domestici.

Secondo CacciaSvizzera anche i cani e i gatti domestici devono essere esclusi dall'obbligo di dichiarazione, tuttavia, qualora la dichiarazione di pellicce e prodotti di pellicceria di questi animali dovesse divenire obbligatoria, all'articolo 2 lettera a dovrebbero essere aggiunti i termini «cani domestici e gatti domestici».

### **3.2 Obblighi di dichiarazione (art. 3-5)**

#### **Articolo 3**

CacciaSvizzera propone di modificare l'articolo 3 nella maniera seguente: «Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori è tenuto a indicare in una delle lingue ufficiali della Confederazione il nome scientifico e il nome zoologico della specie animale selvatica da cui è stato ottenuto il pelame». Anche SwissFur e VSV ritengono che i nomi scientifici/zoologici siano imprecisi e propongono dunque di dichiarare il nome scientifico (latino) e il nome commerciale. VSV chiede inoltre che la specie sia designata in tutte e tre le lingue nazionali.

Stiftung für Konsumentenschutz suggerisce di elencare i nomi zoologici autorizzati in un allegato dell'ordinanza.

Zürcher Tierschutz e la Fondazione Vier Pfoten chiedono che nel caso in cui il pelame di conigli domestici rientri nell'obbligo di dichiarazione, il termine «specie animale selvatica» deve essere sostituito con «specie animale».

WWF propone inoltre che deve essere dichiarato anche il pelame delle specie domestiche, o almeno la specie animale da cui è stato ottenuto. Questo aiuterebbe il consumatore a distinguere ad esempio il calco facsimile della pelle di rettile sulla pelle di bovino dalla vera

pelle di rettile.

#### **Articolo 4**

WWF, Stiftung für Konsumentenschutz e Helvetia Nostra chiedono maggiori indicazioni sull'origine. Nell'articolo 4 capoverso 3 l'indicazione di provenienza deve almeno stabilire le delimitazioni in regioni geografiche o in province.

Anche i Cantoni NE e FR, TIR e la Fondazione Vier Pfoten chiedono che sia garantita la rintracciabilità del pelame. I Cantoni NE e FR, TIR, Fondazione Vier Pfoten chiedono pertanto di stralciare i capoversi 3 e 4 dell'articolo 4.

WWF Svizzera, ProTier, la Lega svizzera contro la vivisezione, i Cantoni BS, NE, FR e ZH, TIR e Stiftung für Konsumentenschutz chiedono di eliminare il capoverso 4 o di introdurre una disposizione più severa. Si teme che l'origine del pelame di Stati aventi un basso livello di protezione degli animali possa essere dissimulata con l'indicazione «Origine sconosciuta» o che i commercianti di pellicce non si adoperino abbastanza per risalire alla vera origine della loro merce.

Helvetia Nostra chiede che l'indicazione «Origine sconosciuta» debba essere apposta se non esistono prove che non si è potuto stabilire l'origine del pelame.

#### **Articolo 5**

Swiss Fashion Stores e SwissFur fanno notare che nella lingua settoriale viene utilizzato il termine allevamento in fattoria e non allevamento in gabbie.

L'organizzazione Pro Tier auspica che l'articolo sia completato nella maniera seguente: «Proveniente da un tipo di allevamento, da un tipo di caccia o di uccisione non autorizzati in Svizzera.»

TIR chiede che all'articolo 5 capoverso 2 i tipi di allevamento e di caccia vietati in Svizzera siano anche indicati chiaramente come tali, analogamente alla dichiarazione delle uova.

Inoltre trova che le indicazioni sull'allevamento sono insufficienti in quanto in questo modo non è chiaro se un allevamento in gruppo in una gabbia debba essere dichiarato come un allevamento in mandria o in branco o un allevamento in gabbie.

Vier Pfoten dubita del fatto che l'allevamento in gabbie con fondo naturale esista davvero e chiede quindi che all'articolo 5 si menzioni solo l'allevamento in gabbie con fondo a griglia.

L'articolo 5 capoverso 3 deve essere stralciato senza essere sostituito.

Association de défense des chevaux maltraités, ATs, DBT, Graubündner Tierschutzverein, SVS, Helvetia Nostra, KAGFreiland, PS, SPA-Fribourg, SPAN, PSA, STVT, SVPA, Tierschutz beider Basel, TSB e i Cantoni NE, FR e TI chiedono di completare il capoverso dell'articolo 5 nel modo seguente: «...mediante l'allevamento in gabbie o qualsiasi tipo di allevamento». Variante: «Può essere stato ottenuto mediante caccia con trappole o caccia senza trappole oppure mediante qualsiasi tipo di allevamento, in particolare anche l'allevamento in gabbie». È richiesta l'aggiunta «allevamento in gabbie» poiché esso

rappresenta il modo più crudele di ottenimento del pelame.

Secondo la Lega svizzera contro la vivisezione l'ammissione di dichiarazioni aperte è inaccettabile e chiede l'eliminazione degli articoli 4 capoverso 4 e 5 capoverso 3.

Stiftung für Konsumentenschutz critica la formulazione complessa del capoverso 3 e richiede inoltre che sia più severa: «Può essere stato ottenuto mediante caccia con trappole o allevamento in gabbie». Il Cantone AG presenta, ai fini di semplificazione del capoverso 3, la seguente proposta: «Può essere stato ottenuto mediante qualsiasi tipo di caccia o tipo di allevamento».

Il Cantone ZH ritiene insoddisfacente il fatto che in caso di mancata prova dell'origine e del modo di ottenimento deve essere dichiarata solo la mancanza di chiarezza, ma approva invece che in questo caso è il consumatore a poter decidere autonomamente. Il Canton TI deplora il fatto che non si devono fornire indicazioni in merito al livello di protezione degli animali.

### **3.3 Tipo di dichiarazione (art. 6 e 7)**

#### **Articolo 6**

La Lega svizzera contro la vivisezione e Pro Tier chiedono che anche per i prodotti di pellicceria composti sia indicata almeno la specie animale di tutti i pelami; Pro Tier vorrebbe la dichiarazione obbligatoria anche per l'origine e il tipo di ottenimento di tutti i pelami. TIR e il Canton TI chiedono di stralciare l'articolo 6 senza sostituirlo dato che l'indicazione dei tre pelami presenti in maggiore quantità è arbitraria e oggettivamente ingiustificata.

VSV, SwissFur, Swiss Fashion Stores chiedono invece di dover dichiarare soltanto la percentuale del pelame principale (VSV) o al massimo 2 pelami (Swiss Fashion Stores e SwissFur).

#### **Articolo 7**

TIR, WWF Svizzera e Vier Pfoten chiedono di garantire, tramite l'articolo 7 capoverso 1, che la dichiarazione sia indicata in modo ben visibile sul prodotto stesso. La dichiarazione sull'imballaggio non deve essere autorizzata dato che l'imballaggio viene spesso eliminato prima della vendita.

I Cantoni NE e FR vorrebbero che la dichiarazione venga fatta in tutte e tre le lingue nazionali già al momento dell'importazione in Svizzera.

Per i Cantoni NE, VD e FR è importante che la dichiarazione sia ben leggibile; NE e FR chiedono inoltre che l'etichetta non sia cancellabile.

### **3.4 Controllo della dichiarazione (8-10)**

#### **Articolo 8**

Swiss Fashion Stores sottolinea quanto sia importante informare in modo tempestivo sull'entrata in vigore dell'ordinanza e su eventuali direttive destinate alle associazioni professionali. Il Cantone AG chiede, al fine di garantire la dichiarazione corretta di cui agli articoli 3-6, la prova dell'origine dei prodotti. Inoltre, all'articolo 8 propone la seguente aggiunta: la persona che fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori è tenuta a garantire che le indicazioni di cui agli articoli 3-6 siano verificabili.

### **Articolo 9**

Secondo Zürcher Tierschutz il capoverso 3 dell'articolo 9 deve essere formulato in maniera più vincolante. La loro controproposta: «L'UFV chiede periodicamente all'Amministrazione federale delle dogane (in alternativa ogni 3 (5) anni, in base all'esperienza fatta finora) di fornire notifiche di dati concernenti la dichiarazione doganale relativa all'importazione di pellicce o prodotti di pellicceria specificati.»

Il Cantone di Lucerna vorrebbe che all'articolo 9 capoverso 2 si stabilisca l'obbligo di indennità a favore degli enti cantonali pubblici nel caso in cui si faccia ricorso a loro per lo svolgimento dei controlli.

I Cantoni FR, NE e VD sono dell'opinione che i responsabili delle attività di controllo devono essere i Cantoni dato che hanno già esperienza con lo svolgimento di controlli (ad es. nel settore alimentare).

Il Cantone AG propone una nuova formulazione degli articoli 9 e 10: i controlli della dichiarazione e del controllo autonomo spettano ai Cantoni. L'UFV esercita l'alta vigilanza, coordina i controlli e, in caso di sospetto, mette a disposizione le risorse necessarie per verificare le specie animali dichiarate. Spetta all'UFV la competenza di richiedere all'Amministrazione federale delle dogane le notifiche di dati concernenti la dichiarazione doganale relativa all'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ben definiti.

### **Articolo 10**

ATs, DBT, Graubündner Tierschutzverein, SVS, Helvetia Nostra, KAGFreiland, PS, SPAN, TIR, PSA, STVT, SVPA, Tierschutz beider Basel, TSB e Zürcher Tierschutz chiedono di stralciare all'articolo 10 capoverso 4 il verbo ausiliare *potere* dato che l'UFV deve avere in ogni caso la facoltà di disporre la rettifica della dichiarazione.

Onde evitare conflitti di competenza, SwissFur propone la seguente aggiunta: «L'UFV deve attenersi alle istruzioni del titolare dell'azienda o di una persona responsabile da esso designata.»

## **3.5 Tasse e disposizioni penali (11-12)**

### **Articolo 11**

Non è giunto alcun parere in merito.

## **Articolo 12**

Stiftung für Konsumentenschutz chiede di interpretare l'articolo 11 capoverso 3 LIC in modo molto rigoroso (nessuna punizione in casi di esigua entità), altrimenti si rischia di prendere l'obbligo di dichiarazione troppo alla leggera.

I Cantoni NE e FR chiedono di punire la non dichiarazione intenzionale o la falsa dichiarazione con al massimo una multa di CHF 40 000.-. Inoltre, entrambi i Cantoni chiedono di distinguere tra il reato intenzionale e quello commesso per negligenza. Il Canton VD, Vier Pfoten e TIR ritengono che la multa di CHF 2 000.- sia troppo bassa e chiedono quindi un aumento della multa con effetto dissuasivo.

## **3.6 Disposizioni finali**

### **Articolo 13**

SwissFur mette in discussione il fatto che la LIC possa rappresentare, in caso di controversie, una base legale sufficiente per questa disposizione. Insieme a USAM chiede di stralciare l'articolo 13 dato che lo considerano un indebolimento del principio «Cassis de Dijon». SGV fa notare che in virtù dell'articolo 13 occorre concedere al Consiglio federale un'ulteriore deroga a tale principio.

### **Articolo 14**

Secondo VSV e SwissFur il periodo transitorio deve essere prolungato e fissato a 24 mesi.

#### **4      Abbreviazioni / Elenco dei destinatari consultati**

##### **Cantoni (18):**

AG	Cantone di Argovia
AR	Cantone di Appenzello Esterno
BE	Cantone di Berna
BL	Cantone di Basilea Campagna
BS	Cantone di Basilea Città
FR	Cantone di Friburgo
GR	Cantone dei Grigioni
GE	Cantone di Ginevra
LU	Cantone di Lucerna
NE	Cantone di Neuchâtel
SO	Cantone di Soletta
SZ	Cantone di Svitto
TG	Cantone di Turgovia
TI	Canton Ticino
VD	Canton Vaud
VS	Canton Vallese
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo

##### **Partito (1):**

PS	Partito socialista svizzero
----	-----------------------------

##### **Organizzazioni e associazioni (30):**

	Animal Trust – Stiftung für Tiere
	Association de défense des chevaux maltraités
ATs	Aargauischer Tierschutzverein
	CacciaSvizzera
CP	Centre patronal
DBT	Dachverband Berner Tierschutzorganisationen
	Fellnähen Schweiz
FPV	Chambre vaudoise des arts et métiers
	Graubündner Tierschutzverein

Helvetia Nostra  
KAGFreiland  
Lega svizzera contro la vivisezione  
ProTier  
PSA                    Protezione svizzera degli animali  
SPA-Fribourg        Société fribourgeoise pour la Protection des Animaux  
SPAN                 Société Protectrice des Animaux Neuchâtel été environs  
Stiftung für Konsumentenschutz  
STVT                 Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz  
SVPA                 Société vaudoise pour la protection des animaux  
SVS                    Società dei veterinari svizzeri  
Swiss Fashion Stores  
SwissFur  
Tierschutz beider Basel  
TIR                    Stiftung für das Tier im Recht  
TSB                    Tierschutz Basel  
USAM                 Unione svizzera delle arti e mestieri  
Vier Pfoten  
VSV                    Verband des Schweizerischen Versandhandels  
WWF Svizzera  
Zürcher Tierschutz